



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il DM 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il proprio dispositivo 22121 del 31/08/2023-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA relativo al periodo giugno – settembre 2023 che evidenzia il persistere in diversi continenti di numerosi casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare del sottotipo

H5N1 caratterizzati da estesi fenomeni di moria in diverse specie di uccelli selvatici nonché casi in mammiferi e carnivori sia selvatici che domestici;

CONSIDERATO che sul territorio europeo continuano ad essere confermati focolai di HPAI negli uccelli selvatici e che durante la corrente stagione estiva sono stati segnalati casi anche nei carnivori domestici e selvatici e in allevamenti di pollame;

TENUTO conto che con il persistere della circolazione virale e l'inizio della stagione migratoria i rischi di introduzione e successiva diffusione dell'Influenza aviaria negli allevamenti intensivi di pollame aumentano considerevolmente;

RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici in particolare nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni;

CONSIDERATO che le regioni e le Unità sanitarie locali possono adottare, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del D.lgs. 5 agosto 2022 n.136 e in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica Zone di Ulteriore Restrizione di cui all'articolo 21 lettera c) del Regolamento delegato 2020/687;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell'Influenza aviaria al fine di mantenere un'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione nonché l'esecuzione di controlli precarico nel pollame;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'Influenza aviaria nelle zone A e B)

1 Fatto salvo quanto previsto in una eventuale ZUR o zona di restrizione la Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nelle zone A e B siano applicate le seguenti misure:

- i) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto presenti nelle zone A e B. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio;
- ii) per i soli allevamenti familiari qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, e previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, l'adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

- iii) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B e pollastre ovaiole da uova da consumo destinate all'accasamento provenienti da zone A e B e diretti in zona B previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- iv) il divieto in zone B di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- v) gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- vi) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal DM 30 maggio 2023 "modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
- vii) il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal DM 30 maggio 2023 "modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- viii) l'accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio B delle regioni Lombardia e Veneto venga effettuato alle seguenti condizioni:
- a) programmazione mensile dell'accasamento dei tacchini da carne predisposta da ciascuna filiera, nel rispetto di criteri stabiliti per le aree omogenee definite dalle rispettive Regioni, da comunicarsi alle stesse che provvederanno a trasmettertele ai servizi veterinari delle ASL competenti per il rilascio del nulla osta previo il rispetto dei controlli di cui alla successiva lettera b),
- b) preventiva verifica del rispetto dei criteri di biosicurezza adottati dall'allevatore da parte dei servizi veterinari competenti (Az. ULSS e ATS) condotta con esito favorevole entro i 12 mesi precedenti,
- c) aggiornamento tassativo in Banca Dati Nazionale (BDN) delle movimentazioni relative all'accasamento e successivo progressivo svuotamento assicurando in particolare l'apposizione del flag di spunta sul campo "svuotamento" al momento dell'ultima movimentazione per il macello al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.
- d) Qualora previsto da norme regionali l'accasamento per aree omogenee dovrà essere rispettato anche in zone diverse da quelle ricadenti nell'area di rischio B in conformità alla procedura prevista alle lettere precedenti,
- ix) L'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento degli animali presenti nello stabilimento secondo le seguenti modalità:
- svuotamento del singolo capannone entro massimo 36 ore;
 - svuotamento di tutti i capannoni dello stabilimento entro un massimo di 5 giorni.
- In deroga al punto precedente, la ASL competente può autorizzare in situazioni particolari l'invio degli animali al macello secondo tempistiche e modalità differenti adottando adeguate misure di sorveglianza e riduzione del rischio;

Art 2

(Prescrizioni per l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti in ZUR)

1. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle e dalle Zone B è così di seguito regolata:

i) è sospesa l'immissione di selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia nelle zone a rischio B di cui all' Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019. Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia;

ii) è consentita la movimentazione di partite di selvaggina da penna a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

Art. 3

(Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento)

1. Le regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 al fine di rafforzare il livello di preparazione per l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento provvedono qualora non avessero già provveduto al più presto possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo a:

- i) predisporre accordi preventivi che tengano conto del numero e delle consistenze degli allevamenti presenti sul proprio territorio nonché delle eventuali precedenti epidemie per assicurare interventi tempestivi di abbattimento degli animali allevati nei focolai epidemici
- ii) nell'ambito dei piani di emergenza codificare le indicazioni per la predisposizione di piani di azione in ragione della tipologia degli allevamenti, in osservanza dell'articolo 18 del Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento,
- iii) integrare il piano delle emergenze regionale con un elenco di contatti delle ditte, regionali e nazionali, in grado di provvedere in fase non ordinaria allo smaltimento delle carcasse e dei prodotti in funzione delle relative capacità di smaltimento. Le Regioni inoltre, in fase ordinaria, dovranno, in collaborazione con le ATS e le ditte, definire le modalità più opportune per assicurare un adeguato coordinamento in fase emergenziale. Nel caso in cui i focolai riguardino più regioni dovrà essere attivata una struttura di coordinamento dedicata interregionale o nazionale.
- iv) condividere le attività di cui ai commi precedenti con le filiere e le associazioni di categoria che dovranno contribuire all'attuazione del piano.

Art. 4

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui al DM 30 maggio 2023.)

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle zone A e B, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza ed in particolare:
 - i) Utilizzo efficace della dogana danese, al fine di evitare l'accesso diretto del personale nell'area dove si trovano gli animali senza prima aver indossato calzature dedicate per ogni singolo capannone nonché alla pulizia e disinfezione di ogni attrezzatura che viene introdotta nei capannoni con animali in vita.
 - ii) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
 - iii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
 - iv) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
 - v) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
 - vi) stoccaggio e smaltimento della pollina;
 - vii) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
 - viii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e presenza di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;
 - ix) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

Articolo 5

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal DM 30 maggio 2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'allegato 2:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136
 - ii. Il veterinario ricevuto la segnalazione informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale
2. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post mortem o di laboratorio:
 - i) notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136
 - ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali.
 - iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
3. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 1 e nei criteri di cui all'allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione.

La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Ogni eventuale aggiornamento della procedura deve essere comunicato alla regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

Articolo 6

(Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018)

1. In ottemperanza al piano di sorveglianza nazionale 2023 per l'influenza aviaria, le Regioni ad alto rischio predispongono piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI.

2. I piani di cui al punto precedente devono includere:

- i) procedure atte a consentire la comunicazione del tempestivo rinvenimento di volatili morti o malati a personale formato deputato al loro prelievo e consegna agli II.ZZ. SS o ai CRAS;
- ii) adozione di piani di sorveglianza attiva in strutture che gestiscono il prelievo di avifauna acquatica quali le aziende faunistiche venatorie o agrituristiche venatorie che devono assicurare il conferimento sia degli animali morti sia cacciati;
- iii) il supporto degli osservatori epidemiologici regionali nell'individuare la numerosità campionaria in funzione delle popolazioni di avifauna stimate sul territorio di prelievo includendo anche le aree faunistiche, le aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie e gli ATC in cui effettuare i prelievi nonché la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa;
- iv) piani di sorveglianza attiva su specie target (appartenenti agli Anseriformi e ai Laridi) in cui le Regioni e le ASL, in collaborazione con gli II.ZZ.SS. competenti per territorio, organizzano in collaborazione con ISPRA un'attività di campionamento nel corso di operazioni di studio e gestione dell'avifauna;
- v) l'attuazione di una sorveglianza passiva nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, per la ricerca di virus HPAI, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici.
- vi) eventuali positività per HPAI riscontrate negli uccelli selvatici derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell'area interessata.
- vii) in base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Centro di Referenza Influenza Aviaria, valuteranno le misure sanitarie da applicare.
- viii) dovrà in ogni caso essere almeno previsto il monitoraggio degli allevamenti intensivi presenti nel raggio di 3 km rispetto al luogo dove si è verificata la positività e, qualora non previsto, l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un'area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.
- ix) le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli trovati morti o moribondi, sui quali, per il tramite degli IZZSS competenti per territori, devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

Articolo 7

Gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI

1. le regioni e le province autonome adottano nei casi particolari sottoelencati le seguenti procedure:

1.a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS:

- i) l'esecuzione di tamponi tracheali e cloacali sui volatili che al del loro conferimento risultino feriti o malati o manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio) anche durante le fasi stesse di ricovero;
- ii) Le ASL concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli II.ZZ. SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori, suidi);
- iii) le ASL, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura valutano, in caso di ricovero di volatili o carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
- iv) Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi;

1.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta l'attuazione delle seguenti misure:

- i) prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
- ii) soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
- iii) in deroga, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ASL di competenza il ricovero presso strutture di apposite dotate di strutture di quarantena;
- iv) rimozione dei soggetti morti e per quanto possibile del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva,

1.c) l'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

Articolo 8

(utilizzo richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi)

1) Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi è così regolamentato:

- i) Ad esclusione delle Zone A e B e nel territorio di una eventuale ZUR le Regioni e le Province autonome ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto anche degli esiti dei piani di sorveglianza passiva e attiva sugli uccelli selvatici possono consentire l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che nelle postazioni temporanee.
- ii) Nelle zone A e B e nel territorio di una eventuale ZUR è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei.

L'utilizzo negli appostamenti fissi di tali richiami può essere consentito a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria.

iii) Condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii):

a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare agli Uffici territoriali di competenza al momento della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo, tramite un modello fornito dagli stessi) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità;

In deroga alle disposizioni precedenti i detentori di richiami vivi possono detenere fino a 50 capi di pollame destinato esclusivamente all'autoconsumo a condizione che quest'ultimo sia detenuto in luogo separato fisicamente e funzionalmente dal sito dove vengono detenuti i richiami vivi, e che l'operatore applichi rigorose misure di biosicurezza per evitare che le due tipologie di avicoli detenuti entrino in contatto;

b) I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie vigilano sull'osservanza di quanto dichiarato dal detentore dei richiami mediante controlli a campione;

b) rispetto del "Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria" di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;

c) possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;

d) effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

e) negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.

iv) Criteri per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B

- l'utilizzo di richiami vivi, resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale.

- in caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

- al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, si forniscono a scopo cautelativo alcune indicazioni comportamentali riportate in Allegato 3.

Articolo 9

(Monitoraggio nelle Zone A e B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti nella eventuale ZUR)

1. Negli allevamenti avicoli delle zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna è previsto un monitoraggio secondo le seguenti indicazioni:

i) Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre da consumo, nelle ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Tale attività si applica anche alle zone A e B ricomprese nella eventuale ZUR.

- ii) Le frequenze di monitoraggio potranno essere intensificate dalle Regioni nelle aree di accertata circolazione di virus HPAI nella avifauna selvatica, con particolare riguardo agli allevamenti ritenuti a rischio dai Servizi Veterinari in considerazione del livello di biosicurezza o perchè focolai nelle precedenti epidemie.
- iii) Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse.
- iv) Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B in cui sono presenti animali in una fascia di età a rischio compresa tra i 37 e i 44 giorni.
- v) Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 4.
- vi) Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regioni di competenza.
- vii) Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezinatori” presenti nelle A e B di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell’Allegato 4.

Articolo 10

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30/11/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – Lruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Allegato 1

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello di cui all'articolo 1, paragrafo 1, iii)

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La passata epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità “fisiologica”. Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

Allegato 4. Monitoraggio della malattia nelle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre da consumo e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nella zona B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni nella zona B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna;
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzeatori” nelle aree A e B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.